



D.D. Rep. n. 20/2014

Prot. 1041 – II/8
del 29.08.2014

IL DIRETTORE

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240 e s.m.i., recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del Sistema Universitario;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n.164/2012 del 7.02.2012 pubblicato in G.U. (Serie generale) n.49 del 28 febbraio 2012;

Visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.896 del 22.06.2012 e s.m.i.;

DISPONE

Art. 1 – Indizione votazioni e durata del mandato

Sono indette per il giorno **20.10.2014**, ai sensi del Regolamento elettorale citato in premessa, le votazioni per l'elezione di **due** rappresentanti degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del Dipartimento.

Il mandato delle rappresentanze degli assegnisti di ricerca dura due anni.

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo e passivo spetta agli assegnisti afferenti al Dipartimento alla data delle elezioni.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale.

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante affissione all'albo online dell'Ateneo e diffusi per via telematica il **19.09.2014**.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suddetti elenchi hanno facoltà di presentare un reclamo al Rettore entro **6.10.2014**. La decisione motivata sul reclamo deve essere comunicata al reclamante entro il **13.10.2014**.

Il **14.10.2014** sono pubblicati gli elenchi definitivi degli elettori, aggiornati all'esito degli eventuali reclami sopraccitati. Può comunque essere ammesso a votare chi, pur non essendo compreso negli elenchi definitivi, maturi il relativo diritto prima delle votazioni.

Risultano eletti gli assegnisti che ottengono il maggior numero di voti validi, fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Art. 3 – Libertà di propaganda e di candidatura

Tutti gli eleggibili sono liberi di presentare proprie candidature individuali. Affinché il nome del candidato sia affisso presso la sede del seggio elettorale, la candidatura deve essere presentata in forma elettronica, all'indirizzo amministrazione.dsfta@unisi.it, entro le ore 24 del **18.10.2014**.

Ove la candidatura sia stata presentata almeno quindici giorni prima della data delle votazioni, l'ufficio provvederà a diffondere tra tutti i soggetti interessati alla votazione, l'elenco dei candidati e i loro eventuali programmi.



Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente

Art. 4 - Seggio elettorale e Commissione di seggio

Per l'espletamento delle votazioni è istituito un seggio elettorale ubicato presso la "Sala Coccozza" della sede di Via Laterina n. 8, che rimarrà aperto dalle ore 9:30 alle ore 16:30.

La Commissione di seggio, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale citato in premessa, è così composta: (art. 14 Regolamento elettorale)

- Dott.ssa Elisabetta Gliozzo (membro effettivo)
- Dott. Marco Biagi (membro effettivo)
- Dott. Franco Galardi (membro effettivo)
- Dott.ssa Lucia Longini (membro supplente)
- Dott. Ivan Martini (membro supplente)
- Dott.ssa Silvia Olmastroni (membro supplente)

La Commissione di seggio designa al proprio interno il Presidente, che presiede e dirige i lavori, e il Segretario, con funzioni di verbalizzazione.

Decorsa l'ora prevista per la chiusura delle operazioni di voto il Presidente dichiara concluse le operazioni di voto ed insieme agli altri componenti provvede:

- a raccogliere e chiudere in un plico o contenitore sigillato le schede rimaste inutilizzate;
- a verificare in base agli elenchi dei votanti il numero di tutti gli elettori che hanno votato, che deve corrispondere a quello delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
- ad effettuare lo scrutinio delle schede votate.

Il verbale, sottoscritto nei termini di cui all'art. 5, comma 3 del Regolamento elettorale, viene trasmesso insieme agli elenchi dei votanti e a tutte le schede utilizzate al Direttore del Dipartimento che procede, con apposito provvedimento, alla proclamazione dei risultati e degli eletti.

Art. 5 - Operazioni di voto

Prima dell'apertura delle votazioni il Presidente della Commissione di seggio riceve in consegna dal competente ufficio del Dipartimento le schede elettorali, e ne verifica il numero, la corretta compilazione e validazione; riceve altresì i registri per i verbali elettorali, le liste dell'elettorato attivo, le buste e ogni altro materiale occorrente.

Il giorno fissato per le votazioni, entro l'orario di apertura del seggio e delle eventuali postazioni elettorali, gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, salva la facoltà del Presidente della Commissione di seggio di consentire la precedenza a coloro che devono svolgere improrogabili compiti istituzionali il giorno dell'elezione.

Ogni elettore deve essere identificato mediante presentazione di carta di identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella apposita colonna dell'elenco dei votanti.

L'identificazione può anche avvenire per attestazione di un componente della Commissione di seggio o di altro elettore presente alla votazione, identificato mediante idoneo documento, che conoscano personalmente l'elettore. In tali casi, colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella apposita colonna dell'elenco dei votanti, dopo la sigla "N.A.S." ("noto al seggio") o "N.A.E." ("noto all'elettore").

Dopo l'identificazione, e apposta la propria firma nell'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, l'elettore ritira dal personale assegnato al seggio la scheda elettorale e la matita copiativa e si reca nella cabina per esprimere il proprio voto.

Il voto si esprime apponendo sulla scheda elettorale il cognome dell'eleggibile prescelto, o il nome e il cognome, in caso di omonimia che riguardi il solo cognome. In caso di ulteriore omonimia (nome e cognome uguali), va indicata la data di nascita o il numero progressivo assegnato al nominativo votato negli elenchi dell'elettorato passivo. In caso di due cognomi, e qualora vi sia possibilità di confusione, la preferenza deve recare entrambi i cognomi. Ripiegata la scheda, l'elettore la riconsegna a un componente della Commissione di seggio che la introduce nell'apposita urna.

Al termine delle operazioni di voto, spirata l'ora prevista per la chiusura delle postazioni elettorali, la Commissione di seggio deve: raccogliere le schede utilizzate e verificare, in base agli elenchi dei votanti, il



Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente

numero degli elettori che hanno votato e la loro corrispondenza al numero delle schede raccolte; raccogliere e chiudere in un plico, o contenitore da sigillare, le schede rimaste inutilizzate; procedere allo scrutinio delle schede votate.

Art. 6 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio, che hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e del seggio, sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità.

Al termine dello scrutinio viene redatto apposito verbale. Nel verbale sono descritte le fasi della procedura di voto della giornata e sono indicati i risultati dello spoglio e i nominativi degli eletti.

Il verbale, sottoscritto nei termini di cui all'art. 5, comma 3, del Regolamento elettorale, viene trasmesso al Direttore del Dipartimento per la verifica della regolarità della procedura seguita e della validità delle operazioni di voto e di scrutinio. Al Direttore sono inoltre inviate, in plichi separati, le schede utilizzate contenenti i voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede con i voti contestati e non assegnati.

Il Direttore procede alla verifica delle schede e decide sulla validità o meno di quelle che rechino voti contestati e non assegnati.

Al termine delle verifiche il Direttore del Dipartimento procede, con apposito provvedimento, alla proclamazione dei risultati e degli eletti.

Art. 7 - Ricorsi

Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque sia interessato in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, muovendo contestazioni relative alle procedure elettorali, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva degli elettori e a quella passiva dei candidati.

Il ricorso è presentato al Direttore del Dipartimento, depositando presso la segreteria amministrativa un atto scritto e motivato nel termine sopraindicato.

Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da trasmettere immediatamente al ricorrente. Il Direttore può previamente convocare l'autore del ricorso e il candidato la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli personalmente, dando atto di tale circostanza e degli esiti dell'audizione nella decisione.

Art. 8 - Norme finali

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il Regolamento elettorale citato in premessa.

IL DIRETTORE
Prof. Mauro Coltorti